L'**assistente all'autonomia e alla comunicazione** (spesso indicato come **ASACOM**, **assistente specialistico**, **assistente educativo**, **assistente all'autonomia**) è una figura professionale diversa sia dal collaboratore scolastico sia dal docente di sostegno.

La sua funzione è prevista dall'**art. 13, comma 3, della Legge 104/1992**, secondo cui agli alunni con disabilità possono essere garantiti servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale. La disciplina è stata poi ripresa dal **D.Lgs. 66/2017**.

Chi lo nomina?

Non viene nominato dalla scuola.

La competenza appartiene agli **Enti Locali**:

- **Comuni** per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
- **Province** o **Città Metropolitane** per le scuole secondarie di secondo grado.

La scuola segnala il fabbisogno attraverso il **PEI (Piano Educativo Individualizzato)**, ma è l'ente locale che finanzia il servizio, individua il numero di ore e incarica il personale.

In Puglia, come nel resto d'Italia, gli assistenti sono generalmente forniti tramite:

- cooperative sociali;
- enti accreditati;
- aziende specializzate affidatarie del servizio.

Quali compiti svolge?

L'assistente all'autonomia non svolge funzioni didattiche e non sostituisce il docente di sostegno.

Il suo compito è favorire:

- l'autonomia personale dell'alunno;
- la comunicazione;
- le relazioni sociali;
- la partecipazione alle attività scolastiche;
- l'inclusione nel gruppo classe;
- l'utilizzo di strumenti compensativi e tecnologie assistive.

Ad esempio può:

- aiutare un alunno non vedente negli spostamenti;
- supportare la comunicazione di un alunno sordo;
- facilitare l'autonomia di uno studente con disturbo dello spettro autistico;
- favorire la partecipazione alle attività didattiche e laboratoriali.

Può cambiare il pannolino?

Qui nasce spesso la confusione.

In linea generale **l'assistenza igienica di base non è la funzione propria dell'assistente all'autonomia**, ma del collaboratore scolastico secondo quanto previsto dal CCNL e richiamato anche dal D.Lgs. 66/2017.

Tuttavia, nella pratica, in alcune realtà territoriali possono essere stipulati protocolli o accordi organizzativi che prevedono forme di collaborazione tra le diverse figure professionali, soprattutto nei casi di disabilità gravissima.

Ciò non toglie che, sul piano normativo, la distinzione rimanga:

Figura	Datore di lavoro	Compito principale
Collaboratore scolastico	Ministero dell'Istruzione	Assistenza materiale e igienica di base
Docente di sostegno	Ministero dell'Istruzione	Inclusione didattica
Assistente all'autonomia e comunicazione	Comune / Provincia / Città Metropolitana	Autonomia personale e comunicazione

Cosa dice il Consiglio di Stato

La **sentenza del Consiglio di Stato n. 7089 del 12 agosto 2024** ha ribadito che si tratta di figure con competenze differenti e complementari.

In sostanza:

- il docente di sostegno non sostituisce l'assistente all'autonomia;
- l'assistente all'autonomia non sostituisce il collaboratore scolastico;
- il collaboratore scolastico non sostituisce il docente di sostegno.

Per lo SNALS questo è un principio fondamentale: l'inclusione scolastica funziona solo se ciascuna figura professionale svolge le attività previste dalla legge e dal contratto, senza sovrapposizioni improprie e senza scaricare su un solo lavoratore compiti attribuiti ad altri soggetti.